

# **Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)**

## **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>1</sup> concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

*Allegato 6 N. 111.4 lett. c*

111.4 Tutti gli altri veicoli devono adempiere le esigenze dei numeri 3, 42 e 44.  
Fanno eccezione:

- c. i veicoli di lavoro che rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato 1 numero 11 dell'ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007 sul rumore delle macchine all'aperto (ORMAp)<sup>2</sup> se i loro motori figurano nella ORMAp.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2009.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 741.412  
<sup>2</sup> RS 814.412.2